**della Commissione Costituzione e leggi**

* **sulla mozione 12 marzo 2018 presentata da Gina La Mantia e Carlo Lepori "*Opération Papyrus*: da tentare anche in Ticino!"**

**(vedi messaggio 22 agosto 2018 n. 7568)**

* **sulla mozione 20 aprile 2020 presentata da Andrea Stephani e cofirmatari per il gruppo I Verdi "Amnistia cantonale, lavoro nero e regolarizzazione dei *sans-papiers*"**

**(vedi messaggio 14 ottobre 2020 n. 7912)**

**INDICE**

[1. LE MOZIONI 1](#_Toc103153903)

[2. SITUAZIONE ATTUALE E DISPOSIZIONI APPPICABILI 2](#_Toc103153904)

[3. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO 2](#_Toc103153905)

[4. CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE 3](#_Toc103153906)

# LE MOZIONI

Il presente rapporto evade due mozioni attualmente pendenti in seno alla Commissione Costituzione e leggi. La mozione del 12 marzo 2018 presentata dai deputati Gina La Mantia e Carlo Lepori propone, ai sensi dell'art. 105 LGC, che il Consiglio di Stato chieda alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di poter realizzare anche in Ticino un progetto *Papyrus*, prevedendo pure le misure di accompagnamento ritenute necessarie. La mozione del 20 aprile 2020 presentata per i Verdi del Ticino da Andrea Stephani chiede la regolarizzazione, attraverso la possibilità di ottenimento di un permesso B, di tutti gli stranieri impiegati illegalmente in Svizzera negli ultimi cinque anni prima della crisi del Coronavirus e indipendenti economicamente, nonché l'istituzione di un'amnistia cantonale per quanto riguarda il lavoro nero, con la possibilità di regolarizzare la propria posizione lavorativa senza conseguenze penali e amministrative, versando i contributi assicurativi obbligatori degli ultimi cinque anni, ratealmente dilazionati su dieci anni.

Il rapporto di minoranza della Commissione spiega in maniera esaustiva in cosa consiste sia lo statuto di *sans-papiers* sia l'*Opération Papyrus* così come attuata nel Canton Ginevra.

# SITUAZIONE ATTUALE E DISPOSIZIONI APPPICABILI

L'ammissione di cittadini stranieri sul nostro territorio è disciplinata dalla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Lstrl), che ne prevede le condizioni. In deroga alle disposizioni contenute, l'art. 30 prevede alcune deroghe; in particolare la lett. b) stabilisce che è possibile in casi personali particolarmente gravi derogare ai principi contenuti nella legge e pertanto decretare l'ammissione di un cittadino straniero nonostante i requisiti non siano adempiuti.

A questo proposito, l'art. 31 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) prevede che:

*1Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:*

*a. l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;*

*b. …*

*c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;*

*d. la situazione finanziaria;*

*e. la durata della presenza in Svizzera;*

*f. lo stato di salute;*

*g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.*

*2Il richiedente deve rivelare la sua identità.*

*3L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:*

*a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;*

*b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;*

*c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.*

*4L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:*

*a. sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;*

*b. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.*

*5Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.*

*6Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.*

L'autorità competente a livello nazionale è la SEM, a cui spetta esercitare il potere di apprezzamento nei casi di rigore che soggiacciono alle disposizioni sopramenzionate.

# POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Per quanto riguarda la mozione "*Opération Papyrus*: da tentare anche in Ticino!" il Consiglio di Stato sottolinea come la situazione del Canton Ginevra sia molto differente da quella del Canton Ticino soprattutto per quanto riguarda le casistiche che si presentano. Inoltre, il Governo considera che l'attuale prassi in materia di casi di rigore sia più consona alle esigenze del Ticino e altrettanto valida ai fini dello scopo perseguito dai mozionanti. Essa permette infatti di regolarizzare la presenza di cittadini stranieri sul nostro territorio senza un valido titolo di soggiorno se sono dati i presupposti previsti dalla legge vigente in materia di stranieri. Soluzione questa chiaramente più equa rispetto agli altri stranieri che si attengono alle regole dell'ordinamento giuridico del nostro Paese e indubbiamente più consona a uno Stato di diritto. Per queste ragioni il Consiglio di Stato propone di respingere la mozione.

Relativamente alla mozione "Amnistia cantonale, lavoro nero e regolarizzazione dei *sans-papiers*", il Consiglio di Stato ha preso posizione sulle varie richieste proponendo anche in questo caso di respingere la mozione. In particolare, la richiesta di regolarizzare, attraverso la possibilità di ottenimento di un permesso B, tutti gli stranieri impiegati illegalmente in Svizzera negli ultimi cinque anni prima della pandemia e indipendenti economicamente pone un problema di conformità con il diritto superiore sia nell'ambito delle autorizzazioni nel contesto del diritto degli stranieri, sia a livello di disposizione per il mancato pagamento di contributi delle assicurazioni sociali. Per quanto riguarda l'istituzione di un'amnistia cantonale, inerente il lavoro nero, con la possibilità di regolarizzare la propria posizione lavorativa senza conseguenze penali e amministrative, il Consiglio di Stato rileva che è contraria all'art. 16 cpv. 2 LAVS. Inoltre, nell'ambito assicurativo sociale federale la competenza legislativa è di esclusiva competenza della Confederazione.

# CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE

La maggioranza della Commissione condivide la posizione del Governo su entrambe le mozioni in oggetto. L'attuale sistema legale basato sull'eccezione dei casi di rigore è sufficiente al fine di tutelare le persone straniere che hanno diritto a far valere delle eccezioni alla normativa federale relativa all'ammissione di stranieri. Questo sistema garantisce da un lato che le disposizioni federali vengano ossequiate e dall'altro che, in casi particolari, si possano fare eccezioni. Queste però devono appunto essere delle eccezioni da ponderare e decidere caso per caso, senza che vi sia un qualsivoglia automatismo. La maggioranza ritiene poi che modifiche legislative in urto con il diritto superiore non siano ipotizzabili.

Pertanto, la maggioranza della Commissione propone di respingere entrambe le mozioni in oggetto.

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Sabrina Aldi, relatrice

Buzzini - Censi - Filippini - Genini - Ghisolfi -

Imelli - Käppeli - Ris - Terraneo